

LEGGE 13/11/1978 n. 00000727 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Legge 13 novembre 1978, n. 727 (in Gazz. Uff., 23 novembre, n. 328). –

Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge: CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI)

Titolo I OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 1.

Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -- Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalità di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformità alle disposizioni dei predetti regolamenti CEE. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo I OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 2

. All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente art. 1 deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modificazioni. La scheda di omologazione CEE del modello può essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato art. 5. L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ed altri uffici interessati, nonchè presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della commissione CEE interessati alla sua applicazione. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo I OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 3.

L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente art. 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalità e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. CFR DM 24.05.1979 CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 10 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 10 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 10 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo I OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 4.

La verifica del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo la riparazione, prevista dal capitolo VI, lettera a), dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. L'abilitazione alla predetta verifica, ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, già autorizzati alle operazioni di cui al precedente art. 3, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 09.05.1994 n. 411 ALL UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo I OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 5.

I controlli periodici di cui alla lettera b), capitolo VI, dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati alle date e secondo le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Detti controlli sono

eseguiti dalle officine e dai montatori abilitati alla verifica di cui al precedente art. 4, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo I OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 6. Le tariffe da applicare dalle officine o dai montatori per le operazioni di verifica o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo I OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 7.

Agli organi di polizia indicati nell'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è affidato il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti, fatta eccezione per gli accertamenti di cui al successivo art. 8, lettere b) e c). I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono altresì soggetti al controllo dell'ispettorato del lavoro. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 CFR DPR 15.06.1959 n. 393 ART 137 parte 2 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo I OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 8.

Agli uffici metrici centrale e provinciali è affidato il compito di accertare: a) la conformità dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati; b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione; c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo dei cronotachigrafi CEE. Agli stessi uffici sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo II DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 9.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 3 è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Al titolo VII della tariffa allegata al precitato decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto, dopo il n. 89-bis, il seguente n. 89-ter: XTAB Indicazione degli atti Ammontare Modo soggetti a tassa della tassa di pagamento --- --- --- Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione cronotachigrafi CEE 20.000 ordinario Tassa annuale 10.000 ordinario CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 MOD DPR 26.10.1972 n. 641 ALL UNICO TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo II DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 10.

Per la verifica di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli autoveicoli e dopo ogni riparazione è dovuto all'erario un diritto di lire 1.000. I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo II DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 11.

Le modalità di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 12.

Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 13.

Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente art. 3, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60.000 a L. 120.000. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 14.

Chiunque effettua le verificazioni o i controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 15.

Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di registrazione è soggetto, per ogni veicolo cui la violazione si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 75.000 a L. 150.000. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 MOD DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 06.02.1987 n. 16 ART 8 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO ABR DLT 30.04.1992 n. 285 ART 179 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 CFR DLT 14.03.1998 n. 84 ART 9 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 16.

Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 1463/70, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 60.000. Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui all'art. 15 del predetto regolamento CEE. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 MOD DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 06.02.1987 n. 16 ART 8 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO ABR DLT 30.04.1992 n. 285 ART 179 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 CFR DLT 14.03.1998 n. 84 ART 9 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 17.

Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 60.000. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 MOD DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 06.02.1987 n. 16 ART 8 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 CFR DLT 14.03.1998 n. 84 ART 9 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 18.

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 MOD DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 06.02.1987 n. 16 ART 8 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 CFR DLT 14.03.1998 n. 84 ART 9 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 19.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) numero 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 MOD DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 MOD DL 06.02.1987 n. 16 ART 8 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 CFR DLT 14.03.1998 n. 84 ART 9 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 20.

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni previste negli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Il rapporto previsto dall'art. 7 della predetta legge deve essere presentato: alla prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge; agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16. È fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO MOD L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO ABR DLT 30.04.1992 n. 285 ART 179 CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 21.

Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale è obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo, incorrono nella sospensione per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e della abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorità che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle dei predetti regolamenti CEE, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine. Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano in ulteriori ripetute infrazioni, può essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma. La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concesse ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio di metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorità che lo ha rilasciato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del predetto comma il ricorso è presentato al Ministro dei trasporti. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (GENERALITA') Titolo III SANZIONI

Art. 22.

Nei casi di trasporto di viaggiatori in cui un provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non è previsto, ovvero di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione è rilasciato per una pluralità di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, è la carta di circolazione del veicolo. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 23

I proventi delle sanzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 vanno imputati al capitolo 2301, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 24.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17 saranno applicate a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211 TRASPORTI (DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI) Titolo III SANZIONI

Art. 25.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanati i regolamenti per l'applicazione della presente legge. CFR DL 03.10.1986 n. 627 ART 11 CFR DL 05.12.1986 n. 818 ART 11 CFR DL 06.02.1987 n. 16 ART 11 CFR L 30.03.1987 n. 132 ART UNICO CFR DPR 16.09.1996 n. 610 ART 211